

PRESUNZIONE DI CESSIONE ED ACQUISTO

La presunzione di cessione e acquisto è disciplinata dal D.P.R. n. 441 del 10 novembre 1997 che ha sostituito le disposizioni contenute nell'articolo 53 del D.P.R. 633/1972 (IVA).

Tale presunzione si basa sulla seguente logica: i beni presenti nei locali dell'impresa, siano essi strumentali che di magazzino, devono corrispondere a quelli che risultano dai documenti contabili e fiscali (es. contabilità di magazzino, bilanci, ecc.)

In pratica, in fase di accesso presso i locali dell'impresa, i verificatori procedono alla rilevazione fisica delle giacenze.

Se nei locali dell'impresa non sono presenti i beni che risultano dalla documentazione contabile/fiscale, gli stessi si presumono ceduti "in nero".

Viceversa, se nei locali dell'impresa sono presenti beni che non risultano dalla documentazione contabile/fiscale, gli stessi si presumono acquistati "in nero".

La conseguenza, nel primo caso, è la contestazione della violazione di omessa documentazione di operazioni attive ai fini Iva (e in caso di mancata dichiarazione dei corrispondenti ricavi, di infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi); nel secondo caso è la contestazione della violazione di omessa regolarizzazione di acquisti non fatturati.

Il contribuente può dimostrare che le differenze riscontrate in caso di controllo sono imputabili agli specifici casi ammessi dalla legge.

In particolare, nell'articolo 1 del D.P.R. 441 del 1997 è stabilito che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso i suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che:

- ⇒ sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
- ⇒ sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.

NON OPERATIVITÀ DELLA PRESUNZIONE DI CESSIONE

CESSIONI GRATUITE AD ENTI DI ASSISTENZA ED ONLUS

La presunzione non opera per le cessioni previste dall'articolo 10, comma 12, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, qualora vengano provate con le seguenti modalità:

- ⇒ comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;
- ⇒ emissione del documento di trasporto (D.P.R. n. 472/1996) progressivamente numerato;

⇒ dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).

PERDITA DEI BENI DOVUTA AD EVENTI FORTUITI, ACCIDENTALI

La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da:

⇒ idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione;

⇒ in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R n. 445/2000, resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.

DISTRUZIONE O TRASFORMAZIONE DEI BENI

La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata:

⇒ da comunicazione scritta indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;

⇒ dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci milioni, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

⇒ da documento di trasporto (D.P.R n. 472/1996) progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

In caso di consegna a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti sarà sufficiente conservare la documentazione rilasciata dallo smaltitore.

VENDITE IN BLOCCO

Le vendite in blocco e le altre operazioni simili devono risultare, oltre che dalla fattura, anche dal documento di trasporto, progressivamente numerato e sottoscritto dall'acquirente. Nella copia del DDT del cedente deve essere annotato il costo d'acquisto dei beni ceduti.

Nell'articolo 3 del citato decreto si precisa, inoltre, che i beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività **si presumono acquistati** a meno che il contribuente non esibisca la documentazioni fiscale comprovante l'acquisto ovvero non dimostri di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli non traslativi della proprietà evidenziati in precedenza.